

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

13225.13

28 MAR 2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty rectangular box]

R.G.N. 5423/2008

Cron. 13225

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 12/03/2013
- Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5423-2008 proposto da:

... S.R.L., (già ...)
 ...), in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
 studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e
 difesa dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta
 delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" 02430700589,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO,
che lo rappresenta e difende giusta procura notarile
in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 7619/2006 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 21/02/2007 r.g.n. 7360/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. MAURA LA
TERZA;

udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER
PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 21 febbraio 2007 la Corte d'appello di Roma confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dalla () spa avverso il decreto ingiuntivo concernente i contributi dovuti all'Inpgi per la giornalista nel periodo gennaio 1992-luglio 1993, per lire 43.92.435. La Corte territoriale, infatti, negata la maturazione della prescrizione, e negata altresì la rilevanza, nei confronti dell'ente previdenziale, della transazione intervenuta tra la società e la , affermava che il rapporto si era svolto in regime di subordinazione, essendo emerso dalla deposizione del vice direttore che la frequentava quotidianamente la redazione su disposizione del direttore e che secondo le sue indicazioni scriveva articoli e servizi; pertanto la presenza assidua in redazione non era frutto di spontanea scelta della , ma espressione della soggezione al potere di etero direzione; in relazione poi alla obiezione dell' appellante sulla insufficienza di prove sul carattere subordinato in quanto fondato solo sulle dichiarazioni di un solo teste, avente peraltro controversia pendente con la società, la Corte di merito rilevava che erano utilizzabili come riscontro probatorio gli atti istruttori e le determinazioni del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti (delibera di iscrizione nel registro dei praticanti del 26.2.1998).

Affermava da ultimo la Corte territoriale che le sanzioni dovevano essere determinate ai sensi della legge 662/96.

Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con due motivi.

Resiste l'Inpgi con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo, che sono stati esposti congiuntamente, si denuncia violazione dell'art. 2094 e 2222 cod. civ. e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 111 Costituzione e 2727 e 2729 cod. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe dato rilievo solo ad elementi indiziari, come l'osservanza di un orario e l'obbligo di presenza in redazione, mentre non era stato dimostrato né l'incarico di trattare in via continuativa un argomento, né un settore di informazione, elementi che avrebbero supportato la natura subordinata del rapporto.

Non sarebbe decisiva neppure la circostanza che fosse il direttore ad indicare gli argomenti da trattare. Errata sarebbe poi la pretesa di trarre come indizio la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti, giacché il provvedimento era stato adottato in assenza di contraddittorio con l'editore.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire giacché il debito contributivo sarebbe stato condonato, non essendo chiara la documentazione prodotta a tal fine dal contro ricorrente, considerato che l'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998, ammette la valida inseribilità delle clausole di riserva di ripetizione nella domanda di condono, e nella specie, la documentazione depositata non consente di escludere che tale clausola sia stata inserita.

Il ricorso non merita accoglimento.

E' stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 19231 del 07/09/2006) che << In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - qualora ricorrano i requisiti dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. >> In quel caso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il vincolo di subordinazione nell'attività svolta recandosi tutti i giorni presso la redazione, partecipando alle riunioni di essa, espletando i compiti assegnati dal caposervizio e trattenendosi sul posto di lavoro fino a sera tardi. Inoltre il giornalista concordava sia settimanalmente che quotidianamente l'attività da svolgere, anche in base alla presenza degli altri redattori.

Analogamente, nella specie, la Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto sopra riportati e non sono evidenziabili vizi logici né giuridici nell'apprezzamento svolto in punto di fatto, considerando anche che non è necessario, ai fini della subordinazione, che vi sia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento, né un settore di informazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000 per compensi professionali e 50 per esborsi, oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2013.

Il consigliere estensore
Mario Lauro

Il presidente
Vestiboli

Il Funzionario Giudiziario
Vigilio Saleffi
Deposito in Cancelleria
20 MAR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Vigilio Saleffi

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. *Dr. BOER* in forma legale.
30 MAG 2013
Roma, il

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA
Antonella Fontana



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.